



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 9828
TIT. I	CL. 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n.162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n.341 ed in particolare l'articolo 11;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1996, ed in particolare l'art.25;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
- Visto il D. M. del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 13 novembre 2001 e successive modificazioni;
- Visto il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia emanato con D.R. del 27 dicembre 2002, n. 8529 ;
- Visto il D.M. del 01 agosto 2005, n. 176 "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 19 aprile 2007, che approva il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Viste le proposte di modifica suggerite dall'Ufficio;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 e del 27 settembre 2007 che approvano il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, facendo proprie le proposte di modifica suggerite dall'Ufficio;



DECRETA

- Ai sensi dell' art. 11 della legge 341/1990, dell'art.66 dello Statuto dell'Università di Catania, del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, è emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Università.

Catania, 26 OTT. 2007

IL RETTORE

(Prof. A. Recca)



PM/gm






UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
26 OTT. 2007
Prot. 69713



REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Art. 1 - Funzioni

Le Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria, svolgono le loro funzioni in conformità alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e successive norme e del D.M. n. 176 del 1.8.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Supplemento ordinario n. 258 del 5.11.2005.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art.3 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dall'art. 61 del Regolamento generale d'Ateneo (D.R. 24/10/1996, n. 4455).

La rappresentanza degli specializzandi dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta.

In caso di dimissione o decadenza anticipata di un rappresentante degli specializzandi gli subentra il primo dei non eletti; qualora la lista risultasse esaurita si procederà alle elezioni suppletive. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Ai fini del computo dei mandati quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Art. 4 - Attribuzioni del Consiglio della Scuola

Al Consiglio della Scuola spetta:

- a) eleggere il Direttore della Scuola;
- b) approvare gli stati previsionali di spesa ed i rendiconti (bilanci) predisposti dal Direttore;
- e) approvare le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;
- c) autorizzare il Direttore per spese superiori a quelle indicate dal Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la Finanza;
- d) deliberare in ordine alle richieste di scarico di beni;
- e) tutelare la libertà d'insegnamento e di ricerca;
- g) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e consulenze per enti pubblici e privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione didattica e scientifica della Scuola;
- h) programmare, all'inizio di ciascun anno di corso, le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio;
- i) designare annualmente i tutori che guideranno gli specializzandi nel loro percorso formativo;
- j) determinare, nel rispetto dei diritti dei malati, la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- k) determinare la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato;
- l) verificare lo svolgimento della attività di tirocinio, nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, e l'esito positivo del medesimo, attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto;



- m) autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere;
- n) verificare che lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, abbia acquisito il quantitativo di Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dalla tipologia della Scuola, frequentato in misura corrispondente al monte ore prefissato, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio e ove previsto, aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard specifico di ogni singola Scuola;
- o) determinare il piano di studi nel rispetto degli obiettivi generali e specifici previsti nelle relative tabelle per ogni tipologia di Scuola ;
- p) organizzare il processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, nel rispetto in quanto previsto dalle norme vigenti;
- q) predisporre il piano dettagliato delle attività formative rendendolo pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio della Scuola

La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare sono disposti dal Direttore della Scuola, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi coerentemente con gli adempimenti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza ed in via straordinaria tutte le volte che se ne presenta la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei membri aventi diritto con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Qualora la richiesta non venga accolta il Direttore deve darne notizia nella prima seduta specificando i motivi del mancato accoglimento (art. 62 - RGA).

La convocazione in via ordinaria deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi, escluso il sabato ed i giorni festivi, secondo il calendario accademico tramite mezzi ritenuti idonei per raggiungere gli interessati (e-mail, telefax, lettera, ecc.). In caso di urgenza sempre con le stesse modalità la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore .

Art. 6 - Validità delle sedute

Le adunanze del Consiglio della Scuola sono regolate dall'art 25 dello Statuto, dagli art. 62-64-66-67 del R.G.A. e delle successive norme del presente Regolamento.

La seduta del Consiglio della Scuola, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% degli aventi diritto. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.

La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un componente. In mancanza del quorum strutturale la seduta sarà sospesa.

In ogni caso nessuna seduta è valida qualora non sia presente il Direttore o chi ne assuma le funzioni di presidente. Parimenti deve essere garantita la continua presenza del Segretario.

Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati e votati argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado. In questi casi essi lasciano l'aula sede dell'adunanza per tutto il tempo necessario curando che ciò venga scritto a verbale.



Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario del Consiglio e devono essere firmati dal Direttore e dal Segretario. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del Direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso adottata con i risultati della relativa votazione. Dalla votazione deve emergere chiaramente se l'Atto deliberativo è approvato all'unanimità o se vi siano stati astenuti o contrari.

Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, illustrando il testo scritto da verbalizzare.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano. E' facoltà dei membri del Consiglio, in numero non inferiore a 10, di richiedere la votazione per appello nominale specificando le relative motivazioni a verbale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Durante la votazione i Consiglieri non possono lasciare l'aula; non è consentito il voto ai Consiglieri che arrivano durante le operazioni di voto.

Tranne diverse disposizioni di legge le delibere che riguardano la designazione di persone debbono essere assunte a scrutinio segreto qualora almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.

Non è ammessa la discussione e la deliberazione su argomenti non iscritti all'O.d.G. anche con il consenso unanime del Consiglio.

E' facoltà del Direttore ritirare una proposta di un atto deliberativo per ulteriore istruzione.

Il dibattito presieduto dal Direttore, verterà esclusivamente sugli argomenti inseriti all'O.d.G.

Le delibere sono riportate per esteso nel Verbale con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola sono impugnabili innanzi al Senato Accademico, il quale decide in merito dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione.

I verbali possono essere approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data della delibera.

La pubblicità dei Verbali viene assicurata mediante la loro affissione all'albo della Scuola e copia di essi viene inviata per conoscenza al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale.

Art. 8 - il Direttore

Il Direttore viene eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico - disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola e viene nominato dal Rettore, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 1.08.2005, di riassetto delle Scuole di Specializzazione.

Per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la Direzione della Scuola può essere affidata ad un Professore di ruolo di un settore scientifico disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D del D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 249, del 24 ottobre 2000, suppl. 175.

Il Direttore, sentito il Consiglio, nomina tra i professori a tempo pieno afferenti alla Scuola il vice Direttore e ne dà comunicazione al Rettore.

Il vice-Direttore coadiuva con il Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

La sua carica, di norma, ha la stessa durata di quella del Direttore.

Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico, resta in carica un triennio accademico e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Il Direttore può delegare alcune specifiche funzioni al Segretario.



il Direttore, per lo studio di particolari problemi, si può avvalere della collaborazione di Commissioni di Studio nominate tra i membri del Consiglio della Scuola, tra i quali si designa un responsabile. Può rivolgersi, per particolari esigenze a consulenti esterni con specifiche competenze che possono essere invitati a relazionare in Consiglio senza diritto di partecipare alla fase deliberante.

Art. 9 - Elezione del Direttore della Scuola

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Decano convoca il Consiglio della Scuola per l'elezione del Direttore.

L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Scuola. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta nelle prime due votazioni, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. In caso di ulteriore esito negativo, alla quarta votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo ed a parità di questa il candidato più giovane di età (legge n.191 del 16.06.1998).

Art. 10 - Attribuzione del Direttore della Scuola

Al Direttore della Scuola spetta:

- a) coordinare e sovrintendere l'attività della Scuola;
- b) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, assicurando l'esecuzione delle delibere nonché la conservazione dei verbali agli atti della Scuola;
- e) assumere la responsabilità della gestione amministrativa e contabile della Scuola stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, fatta salva l'autonomia dei singoli docenti, fermo restando l'obbligo del coordinamento nell'ambito dell'attività complessiva della Scuola e della partecipazione alle spese generali e a quelle connesse all'utilizzazione dei servizi;
- d) predisporre tutti gli atti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza;
- e) disporre, tramite il Centro di gestione amministrativa della Facoltà e/o del Dipartimento di afferenza le spese, nei limiti e secondo le norme regolamentari e fatte salve le competenze del Consiglio della Scuola previste nell'art.4;
- f) autorizzare, sulla base della regolamentazione vigente, le missioni e disporre eventuali anticipazioni, qualora la missione sia a carico della Scuola;
- g) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività necessarie per il normale funzionamento della Scuola che non sono attribuite dai Regolamenti al Consiglio della Scuola;
- h) mantenere gli opportuni collegamenti con le Facoltà, i Corsi di Laurea e di diploma ed i Dipartimenti, per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- i) adempiere a tutti gli altri compiti ed obblighi che gli vengono demandati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da altri organi eventualmente competenti.
- l) ove previsto dalla tipologia della Scuola attribuire allo specializzando dei compiti particolari che comportino, nell'ambito del programma formativo, lo svolgimento autonomo di atti assistenziali che dovrà essere sempre coperta dalla responsabilità del Primario o Direttore dell'Unità operativa.
- k) comunicare ogni anno alla Direzione sanitaria della Unità operativa a cui è assegnato lo specializzando l'elenco delle diverse tipologie di attività operatoria che dovranno essere svolte dallo stesso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
- j) valutare i criteri di gradualità nella assegnazione di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito della Unità operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.



Art. 11 - Segretario della Scuola

Il Segretario viene eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Segretario eletto dura in carica un triennio accademico e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Il Direttore, in caso di indisponibilità o impedimento temporaneo del Segretario, può delegare uno dei docenti della Scuola.

Art 12 - Disponibilità finanziaria della Scuola

La Scuola dispone di fondi i quali vengono contabilizzati nel bilancio del Centro di gestione della Facoltà e/o del Dipartimento di afferenza, gestiti in apposita partita contabile intestata alla Scuola, ai sensi dell'art. 97 e segg. del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la Finanza.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Il Direttore in carica, almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato oppure, se già scaduto, nei quindici giorni successivi all'approvazione del presente regolamento da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni delle rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio della Scuola. In assenza provvede il Decano.

Art. 14

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti d'Ateneo.

